



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/1 DEL 19.09.2024

Oggetto: Disegno di legge concernente "Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi".

La Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con l'Assessore dell'Industria, con l'Assessora della Difesa dell'Ambiente, con l'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale e con l'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, propone l'adozione di un disegno di legge al fine di favorire la transizione energetica verso l'uso preponderante delle fonti rinnovabili, a difesa delle condizioni ecologiche e climatiche, coerentemente con l'art. 9, primo e secondo periodo, della Costituzione e in ossequio al principio (di derivazione europea) della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, nonché tutelare il patrimonio paesaggistico, archeologico, storico-culturale, ambientale di cui il territorio sardo è ricco.

Il disegno di legge individua sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna le aree e le superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti di energia a fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che attribuisce al legislatore regionale il compito di individuare le "aree idonee" entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti del Ministro della transizione ecologica, subordinando l'individuazione ai principi e ai criteri dettati da "linee guida" contenute nei citati decreti. Poiché ai decreti del Ministro della transizione ecologica è affidato il compito di definire "principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee", è indubbio che si è inteso attribuire al legislatore regionale la delimitazione anche delle "aree non idonee".

Il D.M. 21 giugno 2024 è entrato in vigore il 3 luglio 2024, perciò il disegno di legge ha lo scopo di assicurare l'individuazione sul territorio della Regione di aree e superfici idonee e non idonee nel rispetto del termine dei centottanta giorni previsti, onde scongiurare il rischio che sia esercitato il potere statale sostitutivo ai sensi dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, le "aree idonee" sono quelle nelle quali i procedimenti autorizzativi sono semplificati e più rapidi, le "aree ordinarie" quelle soggette a regimi autorizzativi ordinari, le "aree non idonee"



quelle incompatibili con l'installazione di impianti FER, e, infine, rimangono le “aree agricole” per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Se ne evince che alle Regioni è affidato non soltanto il compito di individuare le “aree idonee”, da assoggettare a regime autorizzatorio semplificato, ma anche le “aree non idonee”, in cui vietare l'installazione di determinate tipologie di impianti, fermo restando che ogni altra area (in cui non vi sia il divieto di impianti fotovoltaici con moduli a terra) è residualmente soggetta al regime autorizzatorio ordinario e può, quindi, ospitare l'installazione di impianti.

La Presidente prosegue illustrando i contenuti del disegno di legge.

L'articolo 1 individua tra le finalità della presente legge, quella di fornire una pianificazione territoriale conforme al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica e quella di massimizzare le aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del decreto ministeriale D.M. 21 giugno 2024, al contempo garantendo le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica.

I commi dal 4 al 11 dettano disposizioni puntuali circa l'individuazione delle aree idonee, non idonee e ordinarie delle rispettive taglie e tipologie d'impianti FER.

Se mediante l'indicazione delle “aree idonee”, soggette a regime autorizzatorio agevolato, si favorisce la transizione energetica verso l'uso preponderante delle fonti rinnovabili, a difesa delle condizioni ecologiche e climatiche, mediante la definizione delle “aree non idonee”, di regola sottratte all'installazione di impianti, si persegue la finalità dichiarata di tutelare il patrimonio paesaggistico, archeologico, storico-culturale, ambientale di cui il territorio sardo è ricco.

Ciò anche attingendo alle competenze statutarie e in particolare esercitando la potestà legislativa primaria in materia di edilizia e di urbanistica (art. 3, lett. f), dello Statuto Speciale della Regione Sardegna, per come specificata e integrata dal Capo III del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna).

D'altronde, come si evince dalla giurisprudenza costituzionale, il legislatore sardo beneficia di margini discrezionali più ampi nella definizione delle “aree non idonee” in relazione alle quali vietare l'installazione di impianti da FER e può, quindi, legittimamente “ipotizzare particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti”; la Corte costituzionale, nella sentenza 224 del 2012, ha peraltro



chiarito che “ove la scelta (delle aree non idonee) debba essere operata da Regioni speciali, che possiedono una competenza legislativa primaria in alcune materie (...) l'ampiezza e la portata delle esclusioni deve essere valutata non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le Regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita”.

L'articolo 2, al comma 1, prevede l'istituzione di un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari a complessivi euro 678.000.000, di cui euro 50.000.000 nel 2025, euro 70.000.000 nel 2026 ed euro 139.500.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, per la concessione di misure di incentivo finalizzate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all'autoconsumo e individua, genericamente, una serie di soggetti potenzialmente beneficiari: le persone fisiche, le imprese, i professionisti, le comunità energetiche, nonché gli enti pubblici regionali e territoriali. Tali incentivi finanziari sono concessi con procedimento valutativo a seguito di emissione di bando, da approvare con deliberazione della Giunta regionale.

L'articolo 3 introduce misure per semplificare e accelerare la promozione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in aree non idonee, permettendo agli enti locali di presentare alla Giunta regionale istanze finalizzate alla realizzazione degli stessi; ciò al fine di realizzare progetti di interesse pubblico garantendo un coinvolgimento continuo e costante delle comunità locali. Il medesimo articolo disciplina il regime delle polizze fidejussorie connesse alla realizzazione degli impianti, con la finalità di garantire la corretta esecuzione degli interventi.

È inoltre prevista l'istituzione dell'Agenzia regionale dell'energia per l'esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, nonché dell'Osservatorio Regionale per l'Energia, quale strumento di analisi e di monitoraggio della produzione di energia ed a supporto delle politiche energetiche regionali con specifico riferimento alle fonti di energia rinnovabili.

La Presidente propone, pertanto, di approvare l'allegato disegno di legge concernente “Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile, e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.

La Giunta regionale, udita la proposta della Presidente, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, con l'Assessore dell'Industria, con l'Assessora della Difesa dell'Ambiente, con l'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale e con l'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/1
DEL 19.09.2024

DELIBERA

di approvare l'allegato disegno di legge concernente "Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi", la relazione illustrativa, nonché gli allegati A, B, C, D, E, F e G al disegno di legge medesimo.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde